

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

VIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 MARZO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
DE MARZI FERNANDO ed altri: Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria	69
PRESIDENTE	69, 71, 72, 73
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	69, 72, 73
MARANGONE	70, 71
DE GRADA	70
MEDICI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	70
ROFFI	73
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	75

La seduta comincia alle 10,10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria (43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fer-

nando ed altri: « Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria ».

Ricordo che la V Commissione ha espresso su questo provvedimento parere favorevole subordinandolo, però, alla accertata possibilità di far fronte alla copertura dell'onere con i fondi di cui al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Ho già avuto l'onore, nella precedente seduta, di riferire ampiamente sul provvedimento in esame. Mi sia consentito, tuttavia, oggi, di profittare della felice circostanza della presenza del Ministro Medici, per condensare quanto già detto ed insieme fornire i ragguagli richiesti da alcuni onorevoli colleghi.

Attualmente esiste una sola scuola di meccanica agraria, ad indirizzo prevalentemente tecnico, ed è quella fondata a Roma, in località Capannelle, fin dal lontano 1923. Lo scopo di detta scuola è quello di preparare meccanici rurali e conducenti di macchine agricole ed i risultati finora conseguiti sono la migliore dimostrazione del successo che ha coronato l'iniziativa. Tuttavia, stanti il continuo incremento della meccanizzazione agricola e la difficoltà ognora crescente di disporre di personale tecnico insegnante aggiornato, si è pensato di trasformare il carattere di detta scuola, nel senso di adibirla anche a scuola di perfezionamento per diplomati e per tecnici industriali e agrari, di tipo assolutamente nuovo nel quadro del vigente

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1959

ordinamento scolastico; scuola intermedia fra la scuola media di secondo grado e l'università. Questa nuova impostazione fu già a suo tempo accolta favorevolmente dalla nostra Commissione, la quale infatti approvò nella seduta del 12 marzo 1958 la relativa proposta di legge. Il provvedimento, che per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento non poté essere approvato anche dal Senato e pertanto decadde, torna oggi, nel medesimo testo di allora, all'esame della nostra Commissione.

Ho voluto visitare, in questi giorni, la scuola pratica di meccanica agraria e ho potuto così rendermi conto del suo perfetto funzionamento. Ad essa è annesso un convitto che dispone di quaranta posti-letto, e, sebbene si tratti di una attrezzatura piuttosto antiquata, è però ancora atto ad assolvere il suo compito. D'altra parte, i mezzi attualmente a disposizione sono alquanto modesti. La scuola, allo stato attuale, rappresenta un onere per lo Stato di lire 18.500.000 annue; il nuovo onere, derivante dalla trasformazione di essa, è stato previsto nella cifra di lire 30.000.000, con una differenza in più, quindi, a carico del Ministero della pubblica istruzione, di appena undici milioni e mezzo, cifra ben modesta in confronto all'importanza della scuola ed ai benefici che se ne ritrarranno.

E da tenere presente che alla riuscita dell'iniziativa sono anche interessati diversi enti ed amministrazioni, ivi comprese le amministrazioni provinciali; c'è da augurarsi, pertanto, che contribuiscano tutti, adeguatamente, integrando in tal modo il relativamente modesto contributo dello Stato.

La V Commissione bilancio e partecipazioni statali, come ha comunicato l'onorevole Presidente, ha espresso parere favorevole al provvedimento, purché il Ministero della pubblica istruzione dia conferma che il contributo di lire 30.000.000 potrà essere erogato con i fondi di cui al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero. Mi auguro, quindi, che l'onorevole Ministro non abbia a sollevare obiezioni e, al riguardo, mi permetto di sottolineare ancora una volta che si tratta soltanto di un aumento di undici milioni e mezzo rispetto a quanto viene già elargito dal Ministero della pubblica istruzione.

Non ho altro da aggiungere, confermo soltanto, una volta ancora, il mio parere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

MARANGONE. Premetto che noi siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge in virtù delle sue finalità. Vorremmo

tuttavia sapere come la scuola per la meccanica agraria potrà essere veramente funzionale, date le difficoltà che si incontreranno per poter convogliare verso essa tutti coloro che sono interessati alla meccanizzazione agricola del paese. Vorremmo anche sapere se è possibile istituire in altre località delle succursali della scuola centrale impiantata a Roma. Comunque, per conseguire dei risultati apprezzabili, riteniamo che occorranو adeguati interventi finanziari da parte dello Stato. Pensiamo quindi che l'aumento, di soli undici milioni e mezzo, dell'attuale contributo rappresenti ben poco in tema di politica agraria del nostro paese.

DE GRADA. Avevamo qualche perplessità sulla opportunità o meno di sopprimere la scuola pratica di meccanica agraria e le sue succursali, ma ci siamo convinti che la trasformazione, così come prevista dalla proposta di legge in esame, è giusta e logica; soprattutto ci tranquillizza la possibilità di poter istituire presso istituti o scuole governative di istruzione tecnica, delle sezioni staccate della nuova scuola. A questo proposito, vorremmo però che venisse modificata la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta di legge, nel senso di stabilire che la scuola nazionale di Stato di meccanica agraria deve necessariamente avere delle sezioni staccate. Il « può », infatti, è puramente ipotetico ed in conseguenza potrebbe anche venire a mancare la prevista trasformazione delle succursali attualmente esistenti della scuola pratica di meccanica agraria.

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge ed intende dare una particolare organizzazione alla scuola per la meccanica agraria mediante opportune norme statutarie. Consiglierei pertanto di non apportare modifiche al testo proposto, anche per le ulteriori assicurazioni che potrò dare nella mia risposta agli interventi.

DE GRADA. Data l'assicurazione del Ministro, non insistiamo nella proposta formulata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero anzitutto porgere il mio saluto agli onorevoli componenti la Commissione e dichiarare che sono a disposizione per qualunque discussione, anche di carattere preliminare, atta a far compiere nel miglior modo possibile il comune dovere ed a facilitare l'iter legislativo dei provvedimenti sot-

toposti all'esame della Commissione stessa. So che il Sottosegretario di Stato, onorevole Scaglia, da parecchi anni rappresentante del Governo nella Commissione Istruzione, è ritenuto certamente il più idoneo ad intervenire. In ogni modo, ripeto, ogni qualvolta lo si riterrà opportuno, sarò ben lieto di mettermi a disposizione dell'onorevole Presidente e della Commissione.

Per quanto concerne la proposta di legge in esame dichiaro di essere decisamente favorevole ad essa e mi compiaccio con i parlamentari che ne hanno preso l'iniziativa. Vorrei anche dire perché sono favorevole, ma premetto subito che non concordo con l'onorevole Franceschini quando afferma che la nuova scuola deve essere qualcosa di intermedio fra gli istituti professionali e l'università. L'istituenda scuola per la meccanica agraria deve essere qualche cosa di completamente diverso, come è già avvenuto per molte altre scuole al di fuori dei binari tradizionali degli istituti fondati con la legge Casati. Perché, ad esempio, la scuola pratica di meccanica agraria è sorta a Roma, in località Capannelle, e poi a Ferrara, a Piazza Armerina, a Cerignola ed a Cagliari sono successivamente sorte le succursali? Perché, quando si incominciarono ad introdurre nell'agricoltura italiana gli strumenti per la lavorazione meccanica, fu naturale immetterli nell'Agro Romano e poi nelle altre zone agricole in cui più facilmente ed utilmente potevano essere usati. Si sentì il bisogno quindi di istituire una scuola di meccanica agraria per la preparazione delle maestranze all'uso delle macchine. Tale tipo di scuola ha subito col tempo una notevole evoluzione fino ad arrivare recentemente a nuove istituzioni scolastiche, denominate istituti professionali, con sezioni per la meccanica agraria.

È evidente che la nostra maggiore preoccupazione deve essere quella di arrivare all'insegnamento di una particolare disciplina o di un complesso di nozioni con un ben determinato fine pratico. Ricordo, e l'esempio appare calzante, che molti anni addietro esistevano in Italia alcuni istituti di enologia celebri in tutta Europa per gli ottimi maestri e per i giovani esperti che essi fornivano; esperti che avendo dedicato, si può dire, il settanta per cento del loro tempo alla enologia, riuscivano ad acquisire una competenza in materia oltremodo interessante per le cantine sociali, per gli industriali, per gli agricoltori e così via. Ora, in meccanica agraria, che è nata come trattoristica, cioè come lavorazione dei terreni con trattori di alta po-

tenza, e che poi, con il successivo avvento di altre macchine, grandi e piccole, ha assunto un volume economico sempre più importante, si è avvertita per l'appunto la necessità di una scuola che abbia il precipuo compito di istruire degli esperti all'insegnamento pratico della materia. È senza dubbio molto importante mettere i dirigenti in condizioni di aggiornarsi acquistando quella particolare, specializzata tecnica non acquisita alla normale scuola. Da ciò, la grande importanza del collegio convitto e la necessità di indurre i dirigenti di meccanica agraria a frequentare la scuola in questione.

Circa la necessità di istituire delle sezioni staccate in altre zone, essa mi pare nasca dal fatto che, mentre prima la meccanizzazione agricola era limitata alle zone di pianura, adesso si va estendendo anche alle zone collinali.

Per concludere, do notizia che il Governo si accinge a creare nella tenuta di Casalina in provincia di Perugia una fondazione; si tratta di un complesso imponente di duemila ettari di terreno e di un collegio con un centinaio di stanze arredate in maniera adeguata. Orbene, in detta tenuta si potrà veramente creare un centro di istruzione di meccanica agraria, proprio come è nelle intenzioni dei firmatari della proposta di legge. Il Governo è pertanto favorevole alla medesima e farà ogni sforzo perché gli istituti di tecnica agraria possano disporre di mezzi adeguati.

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il Ministro per il saluto che ha rivolto alla Commissione e per l'assicurazione della sua attiva collaborazione alla soluzione dei nostri problemi. A nome degli onorevoli colleghi, contraccambio il saluto e l'augurio di buon lavoro.

MARANGONE. Ho chiesto la parola per dichiarare che siamo pienamente consenzienti con quanto è stato detto dal Ministro nella prima parte del suo intervento. Approfittando dell'occasione, voglio dire che, almeno personalmente, mi compiaccio della nomina, a Ministro della pubblica istruzione, dell'onorevole Medici perché, essendo egli stato Ministro del tesoro ed avendo, spiccata, la passione per le belle arti comune a tanti di noi, vorrà, penso, dedicare particolare attenzione a quei problemi che la nostra Commissione ha affrontato nella precedente legislatura senza aver potuto risolverli, causa lo scioglimento del Parlamento. Mi riferisco soprattutto alla sistemazione delle zone ove sono in corso scavi di notevole interesse archeologico e turistico.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1959

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È istituita in Roma la scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria.

La scuola è riconosciuta come dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Essa assume la denominazione di scuola nazionale di meccanica agraria e può avere sezioni staccate presso Istituti o scuole governative di istruzione tecnica.

(È approvato).

ART. 2.

La scuola nazionale di meccanica agraria ha le seguenti finalità:

a) provvedere alla preparazione tecnica e didattica di diplomati degli istituti tecnici agrari e industriali, che aspirino a ricoprire posti di istruttori e assistenti per la meccanica agraria negli istituti tecnici e professionali;

b) provvedere ad organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento nella meccanica agraria per il personale di ruolo o incaricato in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale;

c) provvedere alla formazione di meccanici conducenti di macchine agricole;

d) diffondere mediante appositi corsi od altre iniziative la conoscenza e l'impiego delle macchine in agricoltura in relazione alla loro evoluzione.

(È approvato).

ART. 3.

Al termine dei corsi di cui al precedente articolo 2 saranno rilasciati, a coloro che avranno superato gli esami finali, titoli attestanti la capacità conseguita ai quali è riconosciuto valore preferenziale nelle graduatorie dei concorsi e degli incarichi relativi ai posti previsti nell'articolo stesso.

(È approvato).

ART. 4.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sarà approvato lo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria.

Nello statuto saranno fissati:

1°) la durata dei vari corsi di cui al precedente articolo;

2°) le materie di insegnamento con i relativi programmi e orari;

3°) le condizioni di ammissione;

4°) i programmi di esami e la composizione delle relative commissioni;

5°) la tabella organica del personale di ruolo e non di ruolo con le indicazioni dei relativi obblighi di servizio;

6°) altre norme per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

La scuola è retta da un Consiglio di amministrazione costituito come segue:

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante delle Amministrazioni provinciali;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono altresì essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione quelle persone ed i rappresentanti di quegli enti che diano un notevole contributo tecnico ed economico al funzionamento della scuola.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Fra i componenti del Consiglio di amministrazione della scuola, previsto in tale articolo, dovrebbe figurare anche un rappresentante delle Amministrazioni provinciali. In un primo momento ritenevo che l'uso del plurale non fosse esatto, ma, riflettendo in seguito al fatto che esistono anche sezioni staccate, sono venuto nell'ordine di idee che l'espressione possa essere mantenuta. Naturalmente non tutte le amministrazioni provinciali dovranno essere invitate ad esprimere il loro voto per la nomina di detto rappresentante, ma soltanto le amministrazioni interessate, vale a dire quelle nel cui territorio è impiantata una sezione staccata della scuola. Propongo pertanto di aggiungere alle parole « un rappresentante delle Amministrazioni provinciali », la parola « interessate ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1959

ROFFI. Il rappresentante in questione non può essere che il rappresentante delle amministrazioni direttamente interessate al problema. Se mai, si potrebbe aggiungere un rappresentante anche delle amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

ART. 6.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della scuola è affidato a due revisori di conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della scuola.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

(È approvato).

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro della pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

(È approvato).

ART. 8.

A capo della scuola è il direttore il quale, in ogni caso, è dispensato dall'obbligo di insegnamento.

Egli sovrintende all'insegnamento didattico e disciplinare della scuola e ne ha la direzione amministrativa.

(È approvato).

ART. 9.

Il posto di direttore è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami fra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche della scuola nazionale di meccanica agraria, degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari, nonché tra

i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza in materia di meccanica agraria e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 629.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica.

(È approvato).

ART. 10.

La scuola pratica di meccanica agraria di Roma, fondata con regio decreto 19 luglio 1924, n. 1229, e le sue succursali istituite con regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 32, e con regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, sono soppresse.

Il suo patrimonio e quanto altro di sua spettanza è devoluto alla scuola nazionale di meccanica agraria, a favore della quale è altresì devoluto l'uso dei terreni e dei fabbricati comunque posseduti dalla cessata scuola pratica di meccanica agraria all'atto della sua soppressione.

(È approvato).

DE GRADA. Mi pare di vedere una certa contraddizione fra i due commi di tale articolo. Mentre nel primo è detto che la scuola pratica di meccanica agraria di Roma e le sue succursali sono soppresse, nel secondo, che stabilisce la destinazione del patrimonio, ci si riferisce soltanto alla sede centrale. Quale è, pertanto, la sorte del patrimonio delle sezioni staccate?

FRANCESCHINI, *Relatore*. Le sezioni staccate hanno come unico patrimonio la dotazione di macchine agricole di proprietà della scuola. Per il resto usufruiscono delle sedi e delle attrezzature degli istituti od enti presso i quali si svolgono i normali corsi.

PRESIDENTE. Si tratta di succursali e quindi il patrimonio non può essere che unico; pertanto la dizione, anche giuridicamente, è corretta.

Pongo in votazione l'articolo 10 del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

ART. 11.

Il personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo che, alla data di pub-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1959

blicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, ricopra posti previsti nella tabella organica della soppressa scuola pratica di meccanica agraria in Roma, è inquadrato nei posti che saranno previsti nella tabella organica allegata allo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria in seguito a esito favorevole di apposita ispezione che sarà disposta dal Ministero della pubblica istruzione, purché:

a) sia in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per ricoprire il posto a cui aspira;

b) abbia prestato lodevole servizio alle dipendenze della scuola pratica di meccanica agraria di Roma per non meno di cinque anni consecutivi.

Al personale che sarà inquadrato a norma del presente articolo sarà riconosciuto utile, agli effetti della carriera, il servizio prestato ininterrottamente nella scuola pratica di meccanica agraria fino alla data di pubblicazione della presente legge.

(*E approvato*).

ART. 12.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione e del lavoro.

(*E approvato*).

ART. 13.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Per il personale tecnico incaricato o temporaneo, ferme restando tutte le

altre modalità e condizioni indicate nel suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

(*E approvato*).

ART. 14.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola nazionale di meccanica agraria si provvede:

1°) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in lire 30.000.000;

2°) con gli eventuali contributi delle altre Amministrazioni interessate, degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3°) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4°) con i proventi delle aziende annesse;

5°) con i contributi degli alunni.

Le eventuali variazioni dell'ammontare del contributo di cui al n. 1°) saranno disposte con la stessa procedura per analoghe variazioni nei riguardi di istituti di istruzione tecnica ad amministrazione autonoma.

ART. 15.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi di cui al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59 e al capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*E approvato*).

Gli onorevoli De Grada, Salvatore Russo, Marangone, Roffi e Caiazza hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Pubblica istruzione, rilevando che all'articolo 14 della legge costitutiva della scuola superiore di meccanica agraria si parla di contributi degli alunni, fa voti che siano istituite borse di studio che permettano di frequentare la scuola ad alunni meritevoli e non provvisti di mezzi necessari ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

DE MARZI ed altri: « Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria » (43):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Fusaro, Gaudio, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Liberatore, Limoni, Marotta, Vincenzo, Negroni, Perdonà, Pitzalis, Reale Giuseppe, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Seroni, Sorgi, Sciorilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI